



REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI

**Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del Conservatorio di musica Bonporti di Trento
Approvato con delibera del Consiglio Accademico d.d. 25.01.2021**

1. Principi e finalità

1. Il presente regolamento è teso a garantire i principi generali di comportamento e la correttezza nei rapporti che gli studenti sono tenuti a osservare presso il Conservatorio. In particolare, questo regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la loro irrogazione e il relativo procedimento.
2. Il Regolamento disciplinare entra in vigore all'atto della sua approvazione e affissione all'albo dell'Istituto. Fa parte della documentazione ufficiale d'Istituto destinata allo studente.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa a comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

2. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al Conservatorio, anche per i fatti compiuti dagli stessi al di fuori dei locali e delle attività dell'Istituto, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Istituzione.

3. Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni connessi alle proprie attività di studio e di produzione con particolare riguardo alle attività collettive.
2. Gli studenti sono tenuti a informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle disposizioni e i regolamenti specifici emanati dagli organi dell'Istituto e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
3. Gli studenti devono tenere nei confronti del direttore, di tutto il personale docente e non docente dell'Istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto.
4. Sono considerati motivi validi, per la giustificazione di assenze, esclusivamente i seguenti casi: malattia, gravi motivi personali o di famiglia, documentati motivi di lavoro, frequenza



Ministero dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*
**CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" -
TRENTO**

documentata di altro ordine di studi, partecipazione alle assemblee di istituto, alle riunioni della Consulta degli Studenti e del Consiglio Accademico relativamente agli studenti eletti in seno a detti organi.

5. Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da un genitore o da chi ne faccia le veci.

4. Mancanze disciplinari

1. Sono considerati passibili di sanzione disciplinare i seguenti comportamenti:

Ambito: doveri scolastici

- mancata partecipazione alle produzioni artistiche e relative prove, quando non determinata da gravi e giustificabili motivi;

Ambito: relazioni interpersonali

- offese arrecate in qualsiasi forma orale o scritta, atti di violenza fisica, morale o minacce rivolti al Direttore, al personale docente e non dell'Istituto o agli altri studenti;
- reati di particolare gravità perseguibili d'ufficio o per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale e reati per i quali vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;

Ambito: utilizzo delle strutture e patrimonio della scuola

- incuria e/o danneggiamento volontario delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti musicali dell'Istituto. Tali comportamenti implicheranno, oltre l'irrogazione delle relative sanzioni, anche l'obbligo del risarcimento dei danni arrecati;
- ingiustificato ritardo nella restituzione degli strumenti avuti in comodato dal Conservatorio;
- ingiustificato ritardo nella restituzione del materiale avuto in prestito biblioteca;

Ambito: rispetto delle norme organizzative e di sicurezza

- uso improprio di strumenti elettronici e cellulari durante le lezioni o attività d'Istituto;
- occupazione delle aule senza la relativa autorizzazione e compilazione dell'apposito registro e/o loro improprio utilizzo;
- mancato rispetto di disposizioni igienico-sanitarie

5. Sanzioni

1. Le sanzioni di cui al comma 1 vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità, in relazione alla mancanza e secondo i seguenti criteri:



Ministero dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*
**CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" -
TRENTO**

- a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata; rilevanza degli obblighi violati;
 - b. grado di danno o di pericolo causato all'Istituto, agli utenti, al Direttore, al personale docente e non dell'Istituto o agli altri studenti;
 - c. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo, in particolare, a precedenti sanzioni disciplinari ricevute e a recidive nei comportamenti.
2. Le sanzioni che si possono comminare sono le seguenti:
- a. ammonizione verbale
 - b. ammonizione scritta;
 - c. interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - d. sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
 - e. allontanamento temporaneo dal Conservatorio con la conseguente perdita delle sessioni d'esame.
 - f. radiazione dall'Istituto senza rimborso di tasse e contributi versati.

6. Organi competenti

1. Secondo l'art. 6 comma 4 del DPR 132/03 e l'art. 6 co.4 dello Statuto del Conservatorio, la competenza per l'applicazione delle sanzioni spetta al Direttore del Conservatorio, il quale, se lo ritiene opportuno, può confrontarsi con i membri del Consiglio Accademico per decisioni sulle modalità di svolgimento ed applicazione della specifica sanzione

7. Procedimenti disciplinari

1. Prima dell'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.5, co.2, lo studente viene sentito nelle sue discolpe.
2. Negli altri casi lo studente viene informato dell'avvio di procedimento disciplinare a suo carico, ed entro 5 giorni può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere ascoltato personalmente.
3. In casi di particolare gravità il Direttore, contestualmente all'avvio del procedimento disciplinare, può sospendere provvisoriamente lo studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
4. I procedimenti di cui al co.2 sono avviati su iniziativa del Direttore venuto a conoscenza di fatti o circostanze di gravità tale da giustificare il procedimento stesso. Se lo ritiene opportuno può confrontarsi col Consiglio Accademico.
5. L'intera documentazione relativa ai singoli procedimenti disciplinari viene conservata nel fascicolo personale degli studenti.
6. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Direttore sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione della normativa vigente.
7. Nel caso in cui lo studente sia minorenne, il Direttore è tenuto a informare i genitori del procedimento.



Ministero dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*
**CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" -
TRENTO**

8. Organo di garanzia e ricorso

1. Contro le sanzioni previste dall'art. 5 comma 2, c), d), e), f) è ammesso, entro 10 giorni, ricorso all'organo di garanzia, formato da due docenti eletti dal Consiglio accademico al proprio interno, uno studente scelto dalla Consulta tra quelli eletti in Consiglio accademico e integrato dal Direttore che vi partecipa senza diritto di voto.
2. L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
3. Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un docente membro dell'organo di garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore – sentito il Consiglio accademico – provvede alla sostituzione del docente tramite un membro supplente.
4. Avverso una sanzione la cui irrogazione sia stata confermata dopo il riesame previsto dal precedente comma 1 e 2 non è ammesso alcun ricorso.